

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici per le
provincie di Firenze, Pistoia e Prato

Codice Fiscale n. 80016970487

Atto di concessione e convenzione accessoria per il servizio di cui al punto b) dell'art. 4 della legge del 14 gennaio 1993, n. 4.

L'anno millenovecentonovantotto addi sedici del mese di febbraio nella sede della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze, avanti a me Dr. Giovanni LENZA ufficiale rogante delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, nominato con decreto (all. N. 1) del Soprintendente per i beni artistici e storici di Firenze in data 23.12.1983 ed alla presenza di testimoni idonei a norma di legge a me noti;

sono convenuti:

- 1) Dr. Antonio Paolucci, Soprintendente per i beni artistici e storici di Firenze, Pistoia e Prato domiciliato per la carica in via della Ninna n. 5 - 50122 - Firenze, che ha rappresentanza giuridica di tale Ufficio periferico del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, d'ora in poi citato in forma abbreviata "Soprintendenza".
- 2) Bartolini S.a.s. di Bartolini Adriano e C., con sede in Fiesole (FI), via dei Bosconi 58/A, codice

Atto di concessione del 16 FEB. 1998

L'UFFICIALE ROGANTE



IL SOPRINTENDENTE



REGISTRATO A FIRENZE (Art. CIVIL) 1205
26 FEB. 1998 di N° 1187 Sotto 1A

Esatte L. 2000 *[Signature]*

IL DIRIGENTE
Am. DISTRIATIVO
(S. Alfano)



fiscale 04350320489, in persona del suo socio
accomandatario

d'ora in poi citato in forma
abbreviata "Concessionario".

Premesso che

il concessionario è risultato aggiudicatario della gara
di cui al bando pubblicato nella G.U. del 19 giugno
1997 foglio delle inserzioni n. 141, come da processo
verbale che si allega in copia (all. n. 2)

si stabilisce:

Art. 1 - Concessione

La Soprintendenza concede alla società Bartolini S.a.s.
di Bartolini Adriano e C. il servizio di cui al punto
b) dell'art.4 della legge del 14 gennaio 1993, n.4 alle
condizioni qui di seguito esposte.


Il servizio consiste nell'esecuzione di quanto
descritto nell'offerta presentata (all. n. 3) che
costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Condizioni del Servizio


Il servizio è regolato:

- 1) dalle clausole del presente atto;
- 2) dalla normativa vigente in materia di commercio;
- 3) dalle norme riportate nel regolamento di
applicazione dell'art. 4 della legge 14 gennaio 1993,
n. 4, approvato con D.M. 24 marzo 1997, n. 139.

Atto di concessione del 16 FEB. 1998



L'UFFICIALE ROGANTE



IL SOPRINTENDENTE



Art. 3 - Spazi del servizio

L'area destinata all'espletamento dell'attività è quella indicata nella planimetria allegata (all.n.4).

Art. 4 - Allestimento, materiali d'arredo e attrezzature. Stoviglieria, posateria, tovaglieria.

Il Concessionario provvederà direttamente all'allestimento ed ai materiali d'arredo dotandosi delle altre attrezzature necessarie. Per le specifiche relative si fa riferimento all'allegata documentazione progettuale (all.n.3 dell'offerta).

Il Concessionario dovrà inoltre fornire per il periodo della concessione stoviglieria, posateria, tovaglieria e quant'altro sia necessario per la somministrazione di alimenti e bevande. La tipologia di tali forniture sarà preventivamente concordata con la Soprintendenza.

Art. 5 - Subappalto

E' fatto divieto di subappalto.

Art. 6 - Prestazioni del servizio e modalità di funzionamento

Premesso che - salvo specifico accordo a seguito dell'eventuale adeguamento dei locali - sono escluse operazioni di manipolazione di alimenti destinati alla cottura e di cottura di alimenti in qualsiasi modo effettuata, le prestazioni del servizio di somministrazione sia al banco che ai tavoli sono quelle indicate nell'offerta, con le specifiche qui di seguito descritte.

Atto di concessione del 16 FEB. 1998

L'UFFICIALE ROGANTE



IL SOPRINTENDENTE

a. *Prodotti e prezzi di listino*

Si fa riferimento agli allegati dell'offerta

b. *Personale*

Il personale sarà selezionato dal Concessionario in base a referenze controllate e per quello addetto al pubblico anche in base ad una buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

I modelli delle uniformi maschili e femminili, che dovranno recare il logo della Soprintendenza, saranno concordati con lo stesso Ufficio.

c. *Orari di apertura*

Fermo restando l'obbligo di apertura minima in rapporto agli orari al pubblico di 11 ore giornaliere nei giorni feriali dal Martedì al Sabato e n.5 ore e mezza nei giorni festivi, eventuali modifiche dell'orario e del servizio potranno essere richieste e concordate da entrambe le parti; la chiusura del bar dovrà avvenire un'ora prima della chiusura del museo, per consentire le operazioni connesse alla sicurezza.


Art. 7 - Manifestazioni speciali

La Soprintendenza ed il Concessionario possono concordare manifestazioni speciali anche in orario diverso da quello di apertura al pubblico.

Art. 8 Promozione e pubblicità

Il Concessionario si impegna ad offrire, annualmente rinfreshi in occasione di eventi speciali concordati con la Soprintendenza per un totale di n.500 persone.

Atto di concessione del 16 FEB. 1998



UFFICIALE ROGANTE



IL SOPRINTENDENTE





Art. 9 - Offerta di altri servizi

Depliant

Il Concessionario si impegna a realizzare, con l'aiuto di uno sponsor, un depliant in lingua italiana ed inglese, con modalità da concordare con la Soprintendenza.

Musica

L'offerta è di un impianto a circuito chiuso che trasmette un leggero sottofondo di musica classica.

Art. 10 - Cauzione

A garanzia dell'adempimento del presente atto il Concessionario dovrà aver costituito alla data della stipula una cauzione di £. 96.000.000 (novantaseimilioni) pari al venti per cento del canone fisso calcolato per i quattro anni, o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria equivalente.

Art. 11 - Marchi

Il concessionario si impegna a non esibire negli spazi in cui è gestito il servizio insegne, nomi, marchi, e segni distintivi diversi da quelli della Soprintendenza o dalla stessa autorizzati.

Art. 12 - Canone

Il canone di concessione annuo è così stabilito:

- quota fissa L. 120.000.000 annui,
- quota percentuale 15% sul fatturato annuo lordo (I.V.A. esclusa) conseguito nella gestione dei servizi.

L'UFFICIALE ROGANTE



IL SOPRINTENDENTE

Il predetto canone verrà pagato secondo le seguenti modalità:

1) la quota fissa verrà versata al momento della stipula del presente atto ed entro la stessa data per le successive annualità;

2) la quota percentuale - divisa in due rate - verrà versata entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno solare.

I versamenti (capo XXIX - Capitolo 2584/3) dovranno essere effettuati sul c/c postale n. 5512 intestato alla tesoreria provinciale di Firenze ovvero sul C/C bancario intestato al Soprintendente.

Art. 13 - Attivazione

Il Concessionario si obbliga ad attivare il servizio non oltre 55 giorni dalla data di consegna dei locali fissata per il 16 febbraio 1998.

Art. 14 - Spese

Il concessionario s'impegna ad assumere per intero l'onere della gestione del servizio ed a pagare tutte le spese per le utenze necessarie (telefono, elettricità, utenze idriche, pulizie, etc.).

Art. 15 - Tenuta registri

Il Concessionario terrà registri e libri contabili ai sensi della normativa vigente, opportunamente vidimati, in cui saranno indicate ed annotate le operazioni relative alle attività di gestione ed ai conseguenti ricavi.

Atto di concessione del 16 FEB. 1998

6

L'UFFICIALE ROGANTE



IL SOPRINTENDENTE

Art. 16 - Cessazione

Alla scadenza o alla cessazione della concessione il concessionario potrà liberamente disporre degli allestimenti e dei supporti utilizzati nella conduzione dell'attività, senza alcun obbligo per la Soprintendenza di riscattarle o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

Art. 17 - Controllo di gestione, manutenzione e qualità

Il Concessionario riconosce alla Soprintendenza il diritto di far controllare da funzionari o altri incaricati la qualità del servizio, nonché quella dei prodotti posti in vendita.


E' altresì facoltà della Soprintendenza disporre esami, ispezioni e verifiche delle scritture e dei documenti contabili del Concessionario relativi alla attività di gestione del servizio.

Art. 18 - Assicurazioni ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il concessionario riconosce a suo carico gli oneri inerenti all'Assicurazione del proprio personale occupato nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto.

Il concessionario dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle leggi sulle assicurazioni sociali ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro.

Atto di concessione del 16 FEB. 1998



L'UFFICIALE ROGANTE



IL SOPRINTENDENTE



Il concessionario si obbliga di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il concessionario si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Nei confronti della Soprintendenza il concessionario assume la responsabilità patrimoniale in proprio per tutti gli atti, colposi o dolosi, dei propri dipendenti, o collaboratori a qualunque titolo, produttivi di danni agli ambienti o ai beni in consegna alla Soprintendenza.


Art. 19 - Durata della concessione

La concessione ha durata quadriennale. La Soprintendenza, previa relazione scritta dalla quale risulti che il servizio sia stato soddisfacentemente prestato, può rinnovarla per un ulteriore quadriennio.

Atto di concessione del

16 FEB. 1998

8



L'UFFICIALE ROGANTE



IL SOPRINTENDENTE



Il concessionario verrà informato della decisione almeno 90 giorni prima della data di scadenza.

Art. 20 - Decadenza

Comportano la decadenza dalla Concessione, previo accertamento del Capo d'Istituto e contestazione da parte del medesimo con processo verbale da notificare preventivamente al concessionario:

- a) la mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di concessione senza giustificato motivo;
- b) la mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati;
- c) il mancato pagamento di una annualità del canone fisso di concessione o di una rata semestrale del canone percentuale, qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
- d) le ripetute violazioni delle modalità del servizio, nonché la ripetuta violazione delle clausole di tutela della qualità dei prodotti posti in vendita;
- e) la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonché la mancata rendicontazione per due semestri consecutivi;
- f) la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del concessionario;

Atto di concessione del 16 FEB. 1998



IL SOPRINTENDENTE



g) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;

h) l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi, nonché quelli relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

i) l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato.

Il Concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i 60 giorni successivi alla contestazione.

Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.

Art. 21 - Comunicazioni e domicilio legale

Ogni comunicazione relativa alla presente concessione dovrà essere inviata mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno al domicilio delle Parti indicato in epigrafe. Ogni modifica di tale domicilio dovrà essere comunicata con le stesse modalità.

Art. 22 - Spese contrattuali

Il concessionario assume a proprio carico le spese inerenti al presente atto nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa l'imposta di registro con registrazione a tassa fissa.


Atto di concessione del 16 FEB. 1998

10

UFFICIALE ROGANTE



IL SOPRINTENDENTE





Art. 23 - Controversie

Per ogni controversia, non risolta in via extragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Il presente atto redatto da persona di mia fiducia viene da me Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelleggibile voce alla presenza dei succitati testimoni, alle Parti contraenti che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono unitamente a me ed ai testimoni stessi a norma di legge.

L'atto medesimo consta di n. 11 pagine compresa la presente che contiene le sottoscrizioni.

IL CONCESSIONARIO



**IL SOPRINTENDENTE
IL SOPRINTENDENTE
DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Antonio Paolucci)**

TESTIMONI

**L'UFFICIALE ROGANTE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**(Dr. Giovanni Lenza)
Giovanni Lenza**

